



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)  
1° Settore Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 99</b> Registro deliberazioni  Del <b>29/04/2021</b>	<b>OGGETTO: Mobilità per interscambio della dipendente Dott.ssa Rizzotto Maria Rosaria con la Dott.ssa Di Bella Rosaria Caterina, dipendente del Comune di Messina.</b>
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese aprile, alle ore 12,45 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore		X
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore		X
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





## Comune di Milazzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 52 DEL 29/06/2021

IL PROPONENTE

**OGGETTO:** Mobilità per interscambio della dipendente dott.ssa Rizzotto Maria Rosaria con la dott.ssa Di Bella Rosaria Caterina, dipendente del Comune di Messina.

**Premesso** che con nota datata 22 aprile 2021, acclarata in pari data al protocollo di questo Ente al n 0034119, la dipendente del Comune di Messina, dott.ssa Di Bella Rosaria Caterina, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Affari Generali, Servizio contenzioso, inquadrata nel profilo professionale di Direttore di Sezione Amministrativa, categoria D3, posizione economica D5, ha chiesto di essere trasferita per mobilità compensativa alle dipendenze del Comune Milazzo;

**Che** con nota del 23 aprile 2021, prot. n. 0034130, la dipendente del Comune di Milazzo, dott.ssa Rizzotto Maria Rosaria, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 1° Settore – Affari Generali - Servizio Contenzioso, inquadrata nel profilo professionale di Funzionario Direttivo, cat. D3, posizione economica D6, ha chiesto di essere trasferita per mobilità compensativa alle dipendenze del Comune di Messina;

**Visto** l'art.7 del DPCM n. 325 del 5/8/1988 “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni” che così recita: “E' consentita in ogni momento nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”;

**Considerato**, quindi, che la disciplina consente la mobilità compensativa e garantisce la necessaria neutralità delle mobilità sugli equilibri economico-finanziari;

**Preso atto** che l'art. 12 del CCNL 21/5/2018 ha disposto all'interno della cat. D la soppressione dei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 e per i quali, conseguentemente era previsto uno specifico accesso dall'esterno;

**Letto** il parere ARAN espresso in occasione del seminario Conferenza delle Regioni - Aran in data 19/09/2018, secondo il quale in caso di interscambio tra medesimi profili professionali ma posizioni economiche diverse “ *il profilo professionale differente deve essere finanziato con imputazione nel fondo delle risorse decentrate di parte stabile. L'imputazione contabile nel fondo, inoltre, garantirebbe la neutralità finanziaria dell'operazione, in quanto si opererebbe nell'ambito delle risorse stanziare dall'ente che*

*non potrebbero, in ogni caso, superare quelle stanziare nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017”.*

**Visto** l'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017), che sancisce il principio secondo cui “(...) le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale (...)”.

**Visto** l'articolo 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che prevede e disciplina la mobilità volontaria tra amministrazioni diverse ribadendo che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza”.

**Vista** la Circolare n. 4/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”. Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 27/03/2015, n. 20506, ad oggetto: “Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”, che, ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida approvate dalla Circolare n. 1/2015 dei Ministri della Semplificazione e P.A. e degli Affari Regionali, ha chiarito, tra l'altro, che la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal citato D.P.C.M. 05/08/1988, n. 325 e che, rispetto a questa tipologia di trasferimento di personale, gli enti possono prescindere dall'adozione di avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

**Visto** l'art. 1, comma 47, della Legge 30/12/2004, n. 311, a mente del quale: “In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.

**Considerato** che l'istituto della mobilità volontaria si configura quale strumento per conseguire una migliore e più funzionale distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della P.A. (globalmente intesa), in quanto, concretandosi nella mera cessione del contratto di lavoro, non determina incremento di spesa del settore pubblico, e risulta essere assistito dal necessario favor legis quale mezzo per conseguire la migliore utilizzazione delle risorse umane ed il contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, come modificato dalla recente riforma operata con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

**Accertato** nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, che non vi sono agli atti dell'Ufficio Personale domande di altri dipendenti interessati alla mobilità per interscambio, per cui non è necessario effettuare un interpello interno finalizzato a verificare l'eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.

**Valutata** la corrispondenza dei posti ricoperti dai predetti richiedenti e l'equivalenza delle mansioni rispettivamente svolte, come risultante dalla documentazione trasmessa dai vari Enti coinvolti.

Tenuto conto che:

- tale mobilità compensativa non modifica il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale, in quanto non genera alcuna variazione della spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica;

• anche secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. nota del 27 marzo 2015, al prot. 20506) è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

**Osservato** che non sussistono cause ostative alla mobilità in compensazione degli istanti, atteso che gli stessi rivestono lo stesso profilo professionale e medesimo inquadramento giuridico (categoria D);

**Constatato** che:

- le mobilità saranno effettuate nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e delle disponibilità economiche dell'ente;
- lo scambio per compensazione tra i suddetti dipendenti all'interno delle due Amministrazioni garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-finanziari di questo ente, non comportando alcun maggiore impegno di spesa;

**Accertato**, altresì, che questo ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di esprimere nel merito il proprio nulla osta alla mobilità compensativa in interscambio della D.ssa Rizzotto Rosaria, dipendente a tempo pieno e indeterminato di quest'Amministrazione, con la dott.ssa Di Bella Rosaria Caterina, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Messina;

**Richiamati**:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
- l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

## P R O P O N E

per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

- 1) di esprimere il proprio nulla osta alla richiesta di mobilità volontaria in interscambio della dott.ssa Maria Rosaria Rizzotto, già dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Milazzo, inquadrata nella categoria D3, posizione economica D6, con il profilo professionale di Funzionario Direttivo, con la dott.ssa Di Bella Rosaria, nata a Milazzo, già dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Messina, avente medesimo inquadramento giuridico e profilo professionale;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Messina per quanto di competenza;

- 3) di stabilire che con successivi accordi verrà determinata la decorrenza dello scambio in questione che viene comunque subordinato all'acquisizione dell'assenso formale da parte del Comune di Messina;
- 4) di dare atto che:
  - il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse non comporta l'estinzione del precedente rapporto di lavoro ma solo la continuazione dello stesso con un nuovo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro, infatti, non subisce alcuna interruzione ma, così come originariamente costituito, semplicemente prosegue con il nuovo e diverso datore di lavoro pubblico e cioè l'ente di destinazione, con conseguente conservazione, da parte del dipendente stesso, sia dell'anzianità sia del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, al fine di garantire la neutralità finanziaria del trasferimento, la medesima Amministrazione dovrà attestare il rispetto delle prescrizioni del pareggio di bilancio e dei vincoli in ordine alla riduzione della spesa di personale;
- 5) di demandare quindi al Dirigente del servizio interessato l'adozione di ogni atto conseguente necessario.
- 6) di dichiarare, con successiva separata votazione che registra voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 28.04.2021

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

*Dirigente*  
**Dott.ssa Adelina Mazzi**

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 28.04.2021


Il Responsabile del procedimento


IL DIRIGENTE  
*Dirigente*  
**Dott.ssa Adelina Mazzi**



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano  


IL PRESIDENTE  


Il Segretario Generale  


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
---	--